

Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato “Finanziamento di politiche di emergenza abitativa” di cui al DPCM del 30 maggio 2025 e successivo decreto ministeriale n. 264 del 22/10/2025

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche e le Politiche Abitative - Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana (di seguito denominato “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” o “M.I.T.”), con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F.97532760580), rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Barbara Acreman.

E

- **Comune Di Ponsacco**, con sede legale in _Ponsacco (PI), P.zza Valli 8, cap. 56025, P.I. 00141490508, nella persona del Funzionario Responsabile Davide Cerri, cod. fisc. CRRDVD63A04G702Y, in forza dei poteri conferiti con Decreto del Sindaco n.30 del 28/3/2025, (di seguito “BENEFICIARIO”)

PREMESSO

- che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 898, il quale prevede che “*Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno 2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e sociosanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale*”;
- che, da ultimo, il comma 900 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che “*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle risorse, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché di revoca nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*”;
- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, di riparto del fondo previsto dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ammesso, con



osservazione, alla registrazione della Corte dei conti il 09/07/2025, al n. 1829, con il quale si dispone, ai sensi dell'articolo 1, comma 900, della citata legge n. 207 del 2024, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la ripartizione delle risorse di cui al comma 898 alle amministrazioni competenti;

- che, la tabella A), parte integrante del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025, riporta il riparto delle risorse tra i dicasteri, tra l'altro, assegna alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 55 interventi con una dotazione finanziaria pari a euro 15.895.000,00 per l'anno 2025, euro 35.210.000,00 per l'anno 2026 ed euro 28.270.000,00 per l'anno 2027;
- che, il richiamato DPCM è stato ammesso a registrazione della Corte dei conti con osservazione formulata nell'atto emesso, in particolare, rappresentando la responsabilità della Amministrazioni competenti *“alla individuazione di procedure e meccanismi di corretta spendita delle risorse in argomento”* e *“la necessità, da parte delle Amministrazioni, di identificare a valle e con puntualità caratteristiche ed obiettivi delle attività finanziate per la corretta ed utile finalizzazione in concreto delle risorse erogabili”*;
- che le risorse finanziarie destinate ai citati interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono a valere sul capitolo 7013 piano gestionale 02, quest'ultimo di nuova istituzione inserito nell'ambito dei capitoli di spesa di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
- che, con D.M. n. 264 del 22/10/2025, per la specificità degli interventi, è stata individuata, per ciascuno di essi, la Struttura competente che è tenuta alla stipula delle convenzioni, di cui agli articoli 2 e seguenti, che stabiliscano le modalità e le tempistiche di attuazione degli stessi, le modalità di trasferimento del finanziamento, le attività di monitoraggio e verifica di realizzazione dei medesimi, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le modalità di revoca, nonché a svolgere la relativa attività istruttoria;
- che, in virtù di quanto sancito dall'art. 1 del citato DM e dal relativo allegato “Tabella 1”, per l'intervento denominato *“Finanziamento di politiche di emergenza abitativa”* il cui beneficiario è il Comune di Ponsacco (PI), la competenza è della Direzione Generale per la casa e la riqualificazione urbana;
- L'importo complessivo dell'intervento corrisponde a euro 150.000,00, di cui:
- euro 150.000,00 a valere sulle risorse di cui al fondo previsto al comma 898, art. 1, legge 30 dicembre 2024, n. 207 come riportato nella Tabella A) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2025 e nella Tabella n.1 del D.M. n. 264 del 22/10/2025;
- il CUP dell'intervento è “E79G25000200001” e dovrà essere indicato in tutti gli atti amministrativi/contabili e documenti fiscali afferenti all'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale soggetto erogatore del finanziamento e il soggetto beneficiario e preposto alla realizzazione dell'intervento.
2. Per lo svolgimento dei compiti di seguito specificati, il beneficiario è tenuto alla piena applicazione del D.Lgs n. 36/2023 “codice dei contratti pubblici” in qualità di stazione appaltante, in alternativa, potrà stipulare appositi accordi con gli uffici territoriali di altre Amministrazioni o con altri soggetti qualificati come centrali di committenza.

Articolo 2

(Finanziamento)

1. In virtù di quanto disposto con decreto ministeriale n. 264 del 22/10/2025, registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 1773 in data 19/11/2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha destinato per la realizzazione dell'intervento “Finanziamento di politiche di emergenza abitativa” risorse finanziarie per l'importo complessivo di euro 150.000,00 a valere sul cap. 7013 pg 02 per le annualità 2025-2026-2027 così suddivise:
 - annualità 2025: euro 150.000,00;
 - annualità 2026: euro 0,00;
 - annualità 2027: euro 0,00.
2. Il finanziamento di cui al precedente comma 1 è finalizzato all'attuazione dell'intervento in conformità a quanto stabilito con il DPCM del 30 maggio 2025.
3. Le tempistiche riportate nel cronoprogramma allegato si intendono calcolate a partire dall'avvenuta registrazione di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.
4. L'utilizzo delle eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento relative alla realizzazione dell'intervento da parte del beneficiario dovrà essere preventivamente autorizzata dal M.I.T. previa presentazione di una proposta progettuale integrativa e coerente alle finalità del Programma.

Articolo 3

(Spese ammesse al finanziamento)

1. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:
 - a. pertinenti ed imputabili all'intervento sulla base del quadro economico dell'intervento ammesso a finanziamento;
 - b. effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'intervento ammesso a finanziamento;
 - c. sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
 - d. contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili.
2. Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell'ambito del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
 - lavori, servizi e forniture connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
 - costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - Spese di gara (pubblicità e commissioni giudicatrici, in caso di nomina di componenti esterni alla PA);
 - Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - Spese per allacciamenti ai pubblici servizi;
 - Oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 connessi alle funzioni di RUP, supporto al RUP, Ufficio di direzione lavori e dell'esecuzione dei contratti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica dei livelli di progettazione, collaudo statico e tecnico-amministrativo, verifica di conformità ed ogni altra funzione amministrativa di supporto, se svolte all'interno dell'organico della stazione appaltante;
 - Spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche per la definizione progettuale dell'opera in caso di affidamento all'esterno;
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, verifica di conformità ed altri eventuali collaudi specialistici in caso di affidamento all'esterno delle prestazioni professionali;
 - Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP e di verifica e validazione dei livelli di progettazione dell'intervento in caso di affidamento all'esterno.

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal beneficiario.

Articolo 4

(Tempi di esecuzione dell'intervento)

1. L'intervento è attuato ed eseguito nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato 1".
2. Il beneficiario, ove si verificano cause imprevedibili che ostacolano la regolare esecuzione degli interventi, potrà concedere all'aggiudicatario, previa comunicazione formale alla Direzione competente e per conoscenza alla Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la rimodulazione del cronoprogramma che non modifichi la durata complessiva dell'intervento.

Articolo 5

(Obblighi e facoltà dei contraenti)

1. Il beneficiario svolge tutte le funzioni e tutte le attività di competenza della stazione appaltante, ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di contratti pubblici, D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. In particolare, il beneficiario, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, svolge le seguenti attività:
 - a. verifica che le somme oggetto del finanziamento siano impiegate esclusivamente per la realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, in virtù e per l'effetto del DPCM e del decreto ministeriale;
 - b. comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni eventuale impedimento che ostacoli la regolare esecuzione dell'intervento;
 - c. garantisce il rispetto della tempistica relativa alle varie fasi del progetto, così come riportata nel cronoprogramma di cui all'Allegato 1;
 - d. garantisce il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici applicabile nel corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dello stesso;
 - e. assicura, per tutta la durata della presente convenzione, i necessari raccordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o richieste formulate dallo stesso;
 - f. segue tutte le fasi di attuazione dell'intervento, ivi compresa la fase del collaudo tecnico amministrativo delle opere o di verifica di conformità delle prestazioni;

- g. adotta i provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese di cui alla presente Convenzione;
 - h. comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una relazione tecnica quadrimestrale sulle attività in corso comprensivo delle informazioni circa lo stato di avanzamento dell'intervento e la rispondenza dei dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico alle previsioni dello stesso, nonché ogni ulteriore informazione utile all'attuazione delle attività. In ogni caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere al beneficiario, in ogni momento, informazioni circa la realizzazione dell'intervento e le procedure dal medesimo seguite;
- 3. è inoltre facoltà del beneficiario costituire una struttura dedicata alla gestione delle attività previste dalla presente convenzione.
 - 4. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle somme nei tempi e con i modi previsti dalla presente convenzione.

Articolo 6

(Erogazione del finanziamento)

- 1. Con la registrazione del decreto direttoriale che approva e rende esecutoria la presente convenzione presso gli organi di controllo amministrativo - contabile è assunto contestualmente anche l'impegno di spesa a favore del beneficiario coerentemente al cronoprogramma allegato alla presente.
- 2. La presente convenzione unitamente al decreto di approvazione della stessa e all'impegno di spesa sarà inoltrata al beneficiario all'indirizzo di pec di cui al successivo art. 13.
- 3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi statali provvede all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:
 - a. la prima quota, pari al cinquanta per cento del finanziamento assegnato, è erogata, su richiesta del beneficiario e contestuale comunicazione della stipula del contratto di affidamento dei lavori, servizi o forniture alla Direzione generale competente, previa comunicazione e trasmissione di tutta la documentazione necessaria da parte della stessa alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - b. la restante quota del cinquanta per cento, ovvero l'importo residuale effettivamente necessario del finanziamento definitivamente concesso al netto delle economie finali del programma, è erogata al beneficiario solo a seguito della verifica, da parte della Direzione generale competente, di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione e conseguente comunicazione e trasmissione di quanto necessario alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali.
- 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3 (comma 1 dell'art. 3 del DM 264 del 22/10/2025), i soggetti beneficiari possono procedere direttamente alla realizzazione degli interventi finanziati e ricevere il contributo assegnato successivamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo

2 del DM n. 264/2025, all'esito delle attività di rendicontazione e comunque entro i termini, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. Le risorse finanziarie saranno trasferite al beneficiario sul conto dedicato o di tesoreria con accredito sull'IBAN: IT22S0100004306TU0000014368 dichiarato dallo stesso. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione il beneficiario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13/08/2010 a pena di nullità assoluta del presente atto e si impegna ad eseguire tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione sul c/c sopra indicato. Gli strumenti di pagamento di cui sopra devono riportare, in relazione a ciascuna transazione attuata dalla stazione appaltante e da altri soggetti di cui al comma 1 della Legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
6. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie, la documentazione giustificativa della spesa trasmessa alla competente Direzione generale dal beneficiario dovrà essere corredata da tutti gli atti necessari all'istruttoria della pratica che, solo ai fini indicativi e non esaustivi, per la prestazione di servizi, di forniture e di lavori deve contenere i seguenti atti:
 - a. Atti amministrativi della procedura di gara;
 - b. Obbligazione giuridicamente vincolante;
 - c. documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.
7. L'intera documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario alla Direzione generale competente che previa istruttoria la inoltrerà alla Direzione generale dell'edilizia statale e gli interventi speciali a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dg.casa-div4@pec.mit.gov.it;

Articolo 7

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni comunica la conclusione dell'intervento alla Direzione generale competente, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione del richiamato certificato da parte della Direzione dei lavori o dell'esecuzione dei contratti al Responsabile unico del progetto (RUP).
2. Al termine della realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o verifica di conformità il beneficiario trasmette alla Direzione generale competente l'atto di approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità ovvero di regolare esecuzione unitamente al certificato stesso, agli atti di contabilità finale e a ogni altro documento indicato nella convenzione necessario ai fini dell'istruttoria della pratica.
3. La Direzione generale competente vigila sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento e provvede al recupero delle somme erogate in caso di revoca del

finanziamento, utilizzando a tal fine le informazioni presenti sul sistema di monitoraggio degli interventi.

4. Il beneficiario è tenuto ad archiviare, conservare ed esibire in originale, nell'ambito del monitoraggio e dei controlli di cui all'articolo 10, i documenti di spesa, nonché la documentazione contabile, tecnica e amministrativa afferente l'intervento per non meno di dieci anni dalla realizzazione dell'intervento finanziato e a comunicare tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dei relativi controlli, le sedi e gli uffici presso i quali tale documentazione originale è conservata.

Articolo 8

(Modifica dei contratti in corso di esecuzione)

1. Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione che si riterranno necessarie durante la realizzazione dell'intervento, sono ammesse nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale applicabile in materia di contratti pubblici di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, e dovranno essere autorizzate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.
2. Tali modifiche dei contratti in corso di esecuzione debitamente motivate ed integrate da idonea documentazione giustificativa devono essere sottoposte preliminarmente alla Direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della valutazione di coerenza degli interventi proposti.
3. In tutti i casi in cui l'intervento subisca un aumento della spesa complessivamente prevista, l'ammontare del finanziamento resterà invariato, compreso il caso in cui tale aumento di spesa sia conseguente ad una *modifica dei contratti in corso di esecuzione*. Il maggiore importo rispetto al finanziamento assentito sarà a carico del beneficiario.

Articolo 9

(Riduzione del finanziamento)

1. In tutti i casi in cui il progetto subisca una diminuzione della spesa prevista, l'importo del finanziamento di cui all'articolo 2 sarà ridotto in proporzione e le risorse non utilizzate devono essere restituite, entro 60 giorni, dalla pubblicazione del decreto di riduzione del finanziamento emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento in apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato n. 3570, articolo 3, "*Recuperi, restituzioni e rimborsi vari*", per restarne definitivamente acquisite.

Articolo 10

(Monitoraggio, verifiche e controlli)

1. Il monitoraggio dell'intervento (investimento in conto capitale) è attuato tramite il sistema "BDAP-MOP", previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Sono fatte salve le modalità di monitoraggio alternative e sostitutive, dipendenti dalle modalità di finanziamento preesistenti degli interventi, tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) oppure il sistema ReGiS.

2. Per le finalità statistiche e divulgative del M.I.T., il soggetto beneficiario si impegna a comunicare alla Direzione competente i dati necessari attraverso un prospetto al fine di garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati.
3. Il Responsabile unico del Progetto (RUP) del beneficiario è tenuto a trasmettere alla Direzione competente una relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi, contenente i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio (tra i quali: notizie sugli atti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni di lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, direzione, coordinamento, verifica, collaudo o verifica di conformità). Il RUP trasmette la relazione alla Direzione competente con cadenza quadrimestrale nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni quadrimestre (ossia: trenta giorni successivi al 30 aprile; 31 agosto; 31 dicembre).
4. A lavori o prestazioni avviati il Responsabile unico del Progetto (RUP) del beneficiario è tenuto a trasmettere alla Direzione competente, unitamente alla relazione tecnica, la documentazione da utilizzarsi a fini di comunicazione istituzionale (immagini di cantiere, schemi grafici o altro).
5. Al fine di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e le spese sostenute per l'intervento finanziato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche documentali e controlli *in loco*, allo scopo di accertare la realizzazione dell'intervento e la conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del finanziamento e dalla presente convenzione.
6. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di richiedere, in qualsiasi momento, tramite PEC, chiarimenti e informazioni in merito all'intervento finanziato ed ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.
7. Nel caso sussistano, nell'ambito dell'attività di verifica e controllo di cui al presente articolo, violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne dispone la revoca ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 11

(Revoca e rinuncia al finanziamento)

1. Il finanziamento concesso è revocato dalla Direzione competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che con provvedimento motivato darà comunicazione alla Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali laddove:
 - a. il beneficiario non adempia puntualmente alle prescrizioni previste dalla presente convenzione;
 - b. il beneficiario violi la normativa in materia di contratti pubblici;
 - c. il beneficiario non rispetti i tempi stabiliti nel cronoprogramma, la trasmissione di specifiche comunicazioni o delle rendicontazioni previste dalla presente convenzione;
 - d. venga accertata, a seguito delle verifiche di cui al precedente articolo, la mancata corrispondenza del progetto alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità che ne hanno determinato l'ammissione a finanziamento;

- e. il beneficiario non attui l'intervento entro 30 mesi dalla stipula della convenzione, concludendone l'iter realizzativo con il certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Direzione generale competente sulla base di richieste adeguatamente motivate da parte degli enti beneficiari;
 - f. il beneficiario non invii il certificato di regolare esecuzione (emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni) ovvero il certificato di collaudo o di verifica di conformità (rilasciato entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici) entro 30 giorni dall'emissione dello stesso, corredato dalla documentazione contabile necessaria alla rendicontazione dell'intervento, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Direzione generale competente sulla base di richieste adeguatamente motivate da parte degli enti beneficiari;
2. in caso di revoca il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con il recupero delle risorse interamente erogate, entro 60 giorni, dalla pubblicazione del decreto di restituzione emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento su apposito capitolo in conto entrata del Bilancio dello Stato n. 3570, articolo 3, "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari", per restarne definitivamente acquisite.
 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente convenzione afferiscano solo ad una porzione dell'intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.

Articolo 12

(Durata, proroga e risoluzione)

1. La presente convenzione ha una durata di 34 mesi in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione (30 mesi per concludere l'iter realizzativo con il certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni + 3 mesi di termine massimo per l'emissione del certificato di regolare esecuzione + 1 mese per l'invio del certificato di regolare esecuzione) ovvero di 37 mesi in caso di emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità (30 mesi per concludere l'iter realizzativo con il certificato di ultimazione dei lavori o delle prestazioni + 6 mesi di termine massimo per l'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità + 1 mese per l'invio del certificato di collaudo o di verifica di conformità) decorrenti dalla data di avvenuta registrazione di cui all'articolo 16 della presente convenzione.
2. Eventuali proroghe potranno essere consentite previa richiesta formale da parte del beneficiario, corredata dalla documentazione dalla quale si evincano le motivazioni del mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 1, per la successiva valutazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della realizzazione dell'intervento.

Articolo 13

(Funzioni di stazione appaltante)

1. Le funzioni di stazione appaltante saranno espletate dal soggetto Beneficiario, così come individuato e delegato dal beneficiario ai sensi dell'art. 1, comma 2 della convenzione, che con la firma del presente atto accetta l'incarico senza riserva alcuna.
2. Con successivo atto sottoscritto tra il beneficiario e il rappresentante della stazione appaltante saranno disciplinati i rapporti tra il soggetto partecipanti all'attuazione dell'intervento. Nel caso in cui il beneficiario e la stazione appaltante coincidono con il medesimo soggetto non sarà necessario stipulare l'atto disciplinante i rapporti tra le parti.
3. L'atto di cui al comma 2 sarà inoltrato dal beneficiario alla Direzione generale competente che a sua volta la inoltrerà alla Direzione generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali.

Articolo 14

(Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente Convenzione, ove non sia altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC. Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:
 - a. se destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
 - Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana
 - PEC: dg.casa-div4@pec.mit.gov.it
 - b. se destinata al beneficiario:
 - Comune di Ponsacco (PI)
 - PEC: comune.ponsacco@postacert.toscana.it
 - b. se destinata alla stazione appaltante:
 - PEC: comune.ponsacco@postacert.toscana.it

Articolo 15

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le premesse e l'allegato cronoprogramma alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

2. L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Cronoprogramma

Il presente atto, redatto in formato digitale in un unico originale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

***IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***

***Direzione Generale per la casa e la
riqualificazione urbana***

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Barbara Acreman

***BENEFICIARIO
COMUNE DI PONSACCO***

F.to Davide Cerri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.